

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIOVANELLI, BORTOLOTTI,
CARCARINO, IULIANO, LASAGNA, POLIDORO, SPECCHIA,
RIZZI e VELTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1998

Legge quadro in materia di contabilità ambientale

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo ormai condiviso a livello internazionale. Il modello di sviluppo economico dell'Occidente industrializzato nell'ultimo decennio ha, infatti, mostrato i suoi limiti sia in termini di mancata crescita occupazionale, sia in termini di rilevanza dei «costi occulti» correlati alla situazione ambientale. Tale modello si basa infatti sugli assunti dell'infinita disponibilità delle risorse naturali sul mercato e dell'infinita capacità degli *habitat* naturali di assorbire le sostanze di rifiuto che il sistema produttivo emette in varie forme. Dopo il *boom* degli anni '60 e '70, negli anni '80 e '90 è apparsa con evidenza, invece, l'entità di questi «costi occulti», inconsistenti per il sistema economico, che ricadono sulla collettività e sugli *habitat* globali sotto forma di esaurimento delle risorse naturali non rinnovabili e di peggioramento della qualità di quelle rinnovabili, di inquinamento di aria, acqua e suolo, di spese per il ripristino e per il risarcimento, di cambiamenti climatici e geomorfologici prima neanche paventati.

IL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE

L'anno in cui il concetto di sviluppo sostenibile appare negli accordi internazionali è il 1992. Al vertice ONU di Rio de Janeiro si approva l'Agenda XXI, un documento di intenti per affacciarsi al nuovo millennio nell'ottica della crescita economica saldamente connessa alla salvaguardia ambientale.

Lo sviluppo sostenibile viene definito, nel V Programma d'azione della Comunità europea del 1993 come «sviluppo economico e sociale che non rechi danno all'ambiente e alle risorse naturali dalle quali di-

pendono il proseguimento dell'attività umana e lo sviluppo futuro». Si tratta di un notevole cambiamento di prospettiva, che consente di annoverare l'ambiente tra i principali fattori di sviluppo e non più tra i principali ostacoli all'espansione di un illimitato e onnipotente mercato. Concettualmente si passa dal rispetto dell'ambiente quale scopo ultimo della legislazione cosiddetta di «comando e controllo», al rispetto dell'ambiente quale obiettivo da conseguire attraverso l'incentivazione dei comportamenti ecologicamente virtuosi messi in atto da tutti gli operatori economici: dalle famiglie, alle imprese, allo Stato.

In altre parole, si tratta della correzione in termini ambientali delle principali e ormai palesi disfunzioni del modello produttivo, attraverso l'integrazione tra economia ed ecologia. Questo comporta la transizione dall'imposizione di comandi (che consistono soprattutto nella fissazione di soglie limite delle emissioni di inquinanti), di cui verificare l'efficacia attraverso i controlli, all'internalizzazione nei processi decisionali e nei cicli produttivi della variabile ambientale.

L'IMPEGNO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Con l'inizio della XIII legislatura, la 13^a Commissione (territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ha innestato il proprio lavoro sulle implicazioni del concetto di sviluppo sostenibile. È da leggere in questa ottica la partecipazione di senatori rappresentanti la Commissione stessa alle varie sessioni delle conferenze ONU successive a quella di Rio de Janeiro. Subito dopo il vertice dell'Assemblea generale delle Na-

zioni Unite (UNGASS) di New York del giugno 1997, la Commissione ha proposto all'Assemblea del Senato una risoluzione tesa a introdurre il concetto di sviluppo sostenibile nelle politiche economiche del Governo. La risoluzione - votata all'unanimità il 24 luglio 1997 dal Senato alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri - impegna l'Esecutivo a varare politiche di indirizzo delle imprese italiane alla crescita ecologicamente compatibile, attraverso l'incentivazione dell'innovazione tecnologica, della ricerca, del trasferimento di tecnologie pulite ai Paesi in via di sviluppo. Il documento vincola anche il Governo a sostenere tutti gli sforzi intrapresi in sede internazionale volti al perseguimento del medesimo obiettivo, a partire dal vertice di Kyoto del dicembre 1997 sui cambiamenti climatici. Dal maggio 1997 la 13^a Commissione ha anche avviato una proficua collaborazione con la Commissione Politiche per i fattori orizzontali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro proprio sul tema dello sviluppo sostenibile. Frutto principale di questo lavoro è il disegno di legge che qui presentiamo.

SVILUPPO SOSTENIBILE E CONTABILITÀ AMBIENTALE

Poter perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile significa poter verificare le implicazioni ambientali delle politiche messe in atto dai soggetti pubblici e privati. In altre parole, significa avere la capacità di analizzare in modo sistematico e approfondito il patrimonio naturale del Paese, del suo ruolo nei processi produttivi e di consumo e delle alterazioni qualitative e quantitative cui è sottoposto. Questo rende necessario disporre di un ampio sistema informativo, in grado di fornire indicazioni sullo stato del patrimonio naturale e sulle modificazioni indotte dalle attuali e trascorse politiche di sviluppo.

Poter perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile significa riuscire a mettere in rela-

zione i dati sui cambiamenti qualitativi e quantitativi del patrimonio ambientale con quelli relativi alle principali dinamiche economiche del Paese, ossia con il sistema della contabilità economica nazionale. Quest'ultima risulta attualmente distorta dalla mancata considerazione dei «costi occulti» di origine ambientale. Per fare solo alcuni esempi, nel calcolo del prodotto interno lordo non sono allocate le spese per il ripristino e la protezione ambientale, così come non viene efficacemente registrato il progressivo depauperamento delle risorse naturali.

La contabilità ambientale è proprio quell'insieme di informazioni che descrive le modificazioni del patrimonio naturale. Per poter perseguire efficacemente obiettivi di sviluppo sostenibile occorre, quindi, riuscire a costruire un sistema di contabilità ambientale che affianchi e integri il sistema di contabilità economica del Paese.

LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE IN MATERIA DI CONTABILITÀ AMBIENTALE

Come si è visto in precedenza, si può parlare di una vera e propria distorsione dei conti economici ordinari derivante dalla mancata considerazione dei «costi occulti». Il superamento di questa inadeguatezza, tuttavia, non è possibile con il semplice arricchimento della base statistica su cui è costruita la contabilità nazionale, ma richiede la revisione completa del sistema di contabilità nazionale introducendo nuove impostazioni e nuovi elementi teorici.

Dopo iniziali proposte di approdare alla correzione in senso ecologico di un indicatore di benessere come il prodotto interno lordo (il cosiddetto PIL verde), in sede internazionale si è giunti alla consapevolezza del fatto che i conti ambientali e i conti economici non possono essere oggetto da subito di un'immediata integrazione. Questo comporterebbe, tra l'altro, un impegnativo passaggio della politica economica governativa dall'attuale approccio per settori a un

modello integrato di interventi. Conti economici e conti ambientali possono però essere da subito oggetto di un'azione coordinata, che parta dall'accettazione di un necessario e opportuno iniziale parallelismo nel processo di elaborazione e di adeguamento.

Opportunità e limiti di una simile complessa operazione sono insiti nel dibattito e nelle esperienze attualmente in corso. Ne sono significativi esempi le iniziative assunte dall'ONU, dall'Unione europea e dai singoli Stati membri. Il quadro di riferimento di tale questione è assai complesso e articolato. Ad esso concorrono:

le iniziative dell'ONU mirate a sottolineare la necessità di progredire sulle forme di contabilità ambientale, fino ai più recenti tentativi di individuare un sistema di criteri quantitativi che favoriscano una sua sempre più efficace misurazione. Ci si riferisce in particolare alla recente pubblicazione di un manuale di supporto tecnico indirizzato a chi voglia affrontare simili questioni, attento soprattutto al PIL verde, ma anche ai più aggiornati indirizzi di diverso orientamento formulati soprattutto a livello europeo;

le scelte dell'Unione europea all'interno del V Programma d'azione che, ribadendo l'esigenza dell'aggiustamento dei conti economici nazionali, auspicavano già a partire dal 1995 la redazione di conti pilota, in vista dell'adozione ufficiale - verso la fine del decennio in corso - del principio della correzione in senso ambientale dei conti economici;

la recente comunicazione della Commissione comunitaria che, affermando di non condividere la sostituzione dei conti economici con «conti verdi», ribadisce l'obiettivo di orientarsi ad un sistema articolato di conti satellite e di indicatori piuttosto che puntare alla costruzione di un unico indicatore sintetico;

le crescenti pressioni a muoversi in questa direzione da parte dell'Unione europea, tramite regolamenti, raccomandazioni e norme da adottare e rispetto alle quali, in-

vece, si stanno accumulando da parte italiana significativi ritardi;

l'indicazione del regolamento dell'Unione europea sulle statistiche strutturali di impresa che obbliga a raccogliere presso le aziende dati di rilevanza ambientale (norma su cui l'Italia ha già richiesto una prima proroga);

le molteplici esperienze che sono portate avanti da anni da numerosi stati membri (Francia, Svezia, Olanda, Germania), consentendo loro di porsi all'avanguardia e di orientare le scelte operate a livello comunitario.

LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI IN ITALIA

In Italia si sono accumulate interessanti esperienze nel settore. Ci si riferisce a:

i progressi rilevati a livello scientifico e applicativo presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di cui sono espressione il recente Annuario sulla contabilità ambientale e i volumi della serie «Statistiche ambientali»;

i programmi in corso e previsti a livello europeo e a livello italiano per i prossimi tre anni che potrebbero, se efficacemente realizzati, ridurre il *gap* del nostro Paese rispetto a questa tematica in ambito comunitario;

l'attuazione di un programma congiunto ISTAT-Ministero dell'ambiente che prevede una serie di progetti puntuali da realizzare entro il 1998;

l'iniziativa, finanziata dal Ministero dell'ambiente, recentemente avviata da alcune regioni, e in particolare dalla Toscana, per lo sviluppo di un sistema di contabilità ambientale regionale (progetto CONT.A.RE).

È da sottolineare come allo stato dell'arte si avverta in Italia:

la necessità di accumulare sempre più competenze e operatività su questa materia per poter competere a livello europeo e

mondiale, per orientare scelte, indirizzi e norme;

la necessità di recepire tempestivamente a livello nazionale la normativa emanata a livello europeo, evitando di accumulare ulteriori ritardi e di chiedere nuove proroghe;

la necessità di introdurre la contabilità ambientale per i riflessi in campo economico, sociale e produttivo, come percorso che consenta sempre più di definire la valutazione dei costi a favore di un orientamento virtuoso dei consumi.

IL PRIMO DISEGNO DI LEGGE ITALIANO DI CONTABILITÀ AMBIENTALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sulla base di quanto fin qui detto, si è ravvisata la necessità di presentare il primo disegno di legge italiano di contabilità ambientale della Pubblica amministrazione. Si tratta di un disegno di legge quadro, il cui primo scopo è quello di consentire – sulla base del bagaglio di esperienze fin qui fatte in materia nel nostro Paese e a livello internazionale e suggerendone il coordinamento e l'armonizzazione – il progresso scientifico e operativo della contabilità ambientale in Italia a partire dalla Pubblica amministrazione. La proposta ambiziosa è quella di introdurre dall'anno finanziario 2002 la coerenza di documenti di contabilità ambientale per i comuni, le province, le regioni e lo Stato accanto ai documenti di programmazione economica e finanziaria e ai bilanci economici.

I referenti della contabilità ambientale, così come della contabilità economica, sono le imprese, le famiglie e la Pubblica amministrazione. La scelta di cominciare proprio da quest'ultima non è da considerarsi casuale. La Pubblica amministrazione è il soggetto attuatore delle politiche pubbliche, ma anche il destinatario di esse in quanto soggetto produttore di servizi. Inoltre il principale nodo da affrontare per perseguire lo sviluppo sostenibile sta proprio, come

già detto, nell'internalizzazione della variabile ambientale nei processi decisionali. Per tutti questi motivi, e nell'ambito di un cammino di rinnovamento della Pubblica amministrazione già in atto, si è ritenuto di coinvolgere in via prioritaria proprio i decisori pubblici nel dare avvio a un *iter* lungo, che nel tempo dovrà riguardare anche le famiglie e le imprese.

Riassumendo, due sono le scelte di fondo fin qui operate. La prima riguarda l'adozione della contabilità ambientale quale strumento per perseguire politiche di sviluppo sostenibile. La seconda assume la contabilità ambientale come strumento di bilancio parallelo, paritetico e integrativo della contabilità economica e finanziaria. In altre parole si tende ad affermare, conseguentemente a quanto fin qui detto, che è tale l'importanza e la visibilità dei costi ambientali da rendere necessario che i relativi conti vadano a informare gli strumenti di bilancio più tradizionali. Questo garantisce la certezza che i soggetti preposti a formulare le politiche economiche e sociali esaminino anche le implicazioni dei documenti di contabilità ambientale e quindi li utilizzino nelle loro scelte strategiche e nei loro indirizzi.

CONTI E CONTABILITÀ AMBIENTALE

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ha elaborato un piano di azione atto all'introduzione della contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione italiana. Esso contiene indicazioni sugli interventi da attuare nel breve, nel medio e nel lungo periodo da parte di tutti gli organismi coinvolti: dal Ministero dell'ambiente, all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), alle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA), all'ISTAT, all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). Il presente disegno di legge, sulla scorta delle conclusioni di tale studio del CNEL, è congegnato in modo da prevedere la graduale e articolata adozione

di documenti di contabilità ambientale dall'anno finanziario 2002, da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

I documenti di contabilità ambientale dovranno contenere gli obiettivi e le informazioni relativi alla sostenibilità ambientale dello sviluppo, perseguiti da ogni organismo della Pubblica amministrazione (dallo Stato ai comuni) per le proprie competenze (articolo 1). L'efficacia della contabilità ambientale nell'orientare le politiche sta nel fatto che tali documenti dovranno essere approvati contestualmente a quelli di programmazione economico-finanziaria e ai bilanci (articolo 2).

La base su cui i comuni, le province, le regioni e lo Stato costruiscono i documenti di contabilità ambientale sono i conti ambientali, strumenti tecnico-scientifici attualmente disponibili e adottati a livello europeo: il NAMEA, il SERIEE e gli indicatori di pressione (articolo 3 e allegato A):

il modulo di contabilità NAMEA (*National Accounting Matrix including Environmental Accounts*). È un sistema di contabilità - proposto per la prima volta dall'Istituto di statistica olandese (CBS) - che raccoglie in un unico schema conti economici tradizionali (modulo economico) e conti ambientali (modulo ambientale). Il modulo economico riporta i flussi monetari e i principali aggregati registrati dalla contabilità nazionale per quanto riguarda la produzione e il consumo dei beni e dei servizi scambiati nel sistema economico e i conti economici dei settori istituzionali (Pubblica amministrazione, famiglie, resto del mondo). Il modulo ambientale è principalmente finalizzato - allo stato attuale - alla contabilizzazione delle pressioni sull'ambiente generate dalle diverse attività di produzione e di consumo in termini di emissioni di sostanze inquinanti e di uso delle risorse naturali, nonché degli effetti di tali pressioni in termini di variazioni qualitative e quantitative del patrimonio naturale. Il sistema permette di affiancare indicatori di pressione ambientale agli aggregati tradizionali

della contabilità nazionale quali il prodotto interno lordo e il risparmio, senza per altro modificarli. Attraverso tale affiancamento, inoltre, le pressioni ambientali vengono riferite alle attività responsabili di averle generate, in particolare le attività economiche e i consumi finali;

il conto satellite della spesa per la protezione dell'ambiente SERIEE (*Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement*). È uno strumento che consente di affiancare alle informazioni fornite dai conti economici tradizionali ulteriori informazioni riguardanti la spesa sostenuta per realizzare e finanziare solo ed esclusivamente le attività il cui scopo principale è la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento e di ogni altra causa di degrado ambientale. La metodologia per la costruzione di tale conto è stata sviluppata da Eurostat, l'Istituto di statistica europeo;

il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale. È uno strumento che consente di misurare in termini fisici la pressione esercitata sull'ambiente dalle attività umane nei settori di priorità individuati dal V Programma d'azione: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria e gestione dei rifiuti. Gli indicatori di pressione consentono di:

a) individuare le pressioni esercitate sull'ambiente dai diversi settori di interesse di una politica integrata ambientale ed economica, con conseguente identificazione delle maggiori aree di intervento;

b) integrare gli aspetti ambientali nelle politiche di settore, indirizzandone le decisioni;

c) garantire un'informazione ambientale semplice e trasparente.

L'insieme dei conti ambientali costituisce un sistema che deve essere operativo, anche se solo parzialmente, già a partire dal 2001 (articolo 3).

Per quanto riguarda le competenze, la gestione del sistema dei conti e della contabilità ambientale viene collocata in capo

all'ISTAT, che già elabora le statistiche ambientali. La raccolta dei dati compete invece alle regioni, alle province e ai comuni, insieme all'ANPA e alle ARPA che hanno anche compiti di validazione. L'ENEA contribuisce invece a elaborare strumenti e modelli di conti ambientali. Lo Stato disciplina e coordina la revisione della contabilità economica nazionale e l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale (articolo 4).

L'attuazione della legge quadro è affidata ad una delega. Il Governo dovrà emanare, su proposta del Ministro dell'ambiente e di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a definire le modalità, la struttura e i contenuti dei documenti di contabilità ambientale, che dovranno riguardare ogni livello istituzionale per le proprie competenze. Il Governo ha la facoltà di aggiornare l'allegato A (contenente le indicazioni per i conti ambientali) sulla scorta dei progressi della ricerca scientifica e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di contabilità ambientale.

Sempre per decreto si provvederà al coordinamento tra i soggetti istituzionalmente preposti a collaborare all'iniziativa: enti locali, regioni, Stato, ISTAT, ANPA,

ARPA, ENEA. La spesa complessiva per l'attuazione della presente legge è, per gli anni dal 1998 al 2000, di lire 80 miliardi, che confluiscono in un apposito «Fondo da ripartire per l'attuazione della legge quadro in materia di contabilità ambientale», istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998 si prevede il finanziamento di lire 30 miliardi, per il 1999 e il 2000 di lire 25 miliardi all'anno. Dal 2001 il Governo e il Parlamento stabiliranno l'entità degli stanziamenti per il Fondo anno per anno attraverso la legge finanziaria. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quello dell'ambiente provvederanno di concerto, attraverso un decreto, alla ripartizione del Fondo tra i comuni, le province, le regioni, lo Stato, l'ISTAT, l'ANPA e l'ENEA. La copertura finanziaria viene operata attraverso l'utilizzo degli accantonamenti dei Ministeri dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (articolo 6).

Infine il disegno di legge indica anche quali sono le azioni da compiere a partire dall'immediato per avviare il sistema dei conti ambientali e quindi la contabilità ambientale (articolo 5). Tra i primi passi da compiere ci sono quelli della riclassificazione e dell'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. Scopo della presente legge è l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con l'indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo.

Art. 2.

(Documenti di contabilità ambientale)

1. Al fine di cui all'articolo 1, a partire dall'anno finanziario 2002, lo Stato, le regioni, le province e i comuni approvano, contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, i documenti di contabilità ambientale.

2. Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni adottano i documenti di contabilità ambientale sulla base dei conti ambientali di rispettiva competenza, di cui all'articolo 3, tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea e secondo le norme della presente legge.

3. Il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi che definiscono modalità, struttura e contenuti dei documenti di contabilità ambientale, avendo riguardo alle caratteristiche e alle competenze di ciascun livello istituzionale, alla gradualità ne-

cessaria riguardo lo stato di avanzamento dei conti ambientali, al parallelismo, alla pariteticità e all'integrazione tra contabilità economica e contabilità ambientale.

Art. 3.

(Sistema dei conti ambientali)

1. Ai fini dell'elaborazione dei documenti di contabilità ambientale, a decorrere dall'anno 2001 lo Stato, le regioni, le province ed i comuni adottano un sistema di conti ambientali.

2. Per sistema di conti ambientali si intende l'insieme delle informazioni che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, descrivono:

a) la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale;

b) le interazioni tra economia ed ambiente;

c) le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino in materia ambientale.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per regolare tipologie, strutture e contenuti dei conti ambientali relativi a ciascun livello istituzionale, sulla base dei principi e dei criteri di cui all'allegato A.

4. Il Governo è autorizzato a modificare con proprio decreto i principi ed i criteri di cui al comma 3, al fine di recuperare le variazioni intervenute nei programmi europei e nazionali di contabilità ambientale.

Art. 4.

(Competenze e compiti)

1. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono altresì definite le com-

petenze ed i compiti in materia di contabilità e di conti ambientali in relazione ai soggetti istituzionali e tecnico-scientifici strumentali in base alle disposizioni del presente articolo.

2. Lo Stato disciplina la revisione della contabilità economica nazionale, le azioni delle Amministrazioni centrali di raccordo e di adeguamento degli strumenti contabili nonchè di supporto alla redazione dei conti ambientali, l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale e formula indirizzi per le regioni e gli enti locali.

3. Le regioni disciplinano l'adeguamento degli strumenti contabili e l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale, assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali, formulano gli indirizzi agli enti locali.

4. Gli enti locali disciplinano l'adeguamento degli strumenti contabili e assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali.

5. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in quanto sede di produzione e validazione delle statistiche ambientali e dei conti ambientali, opera quale sede di coordinamento tecnico-scientifico e di redazione dei conti ambientali.

6. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) elabora, organizza e valida le informazioni ambientali; le agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) producono ed acquisiscono le informazioni ambientali.

7. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) valida strumenti e tecnologie per la misurazione di indicatori ambientali ed esegue i relativi rilevamenti.

Art. 5.

(Norme transitorie)

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

al fine di garantire l'applicazione della normativa europea e nazionale in materia di contabilità ambientale, definisce le procedure per:

a) la riclassificazione e l'armonizzazione dei bilanci dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in relazione all'adozione dei moduli di contabilità ambientale;

b) l'attuazione del regolamento (CE, EURATOM) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese;

c) l'integrazione e l'estensione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 1995 e al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

d) l'integrazione del catasto dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dei rilevamenti effettuati sugli inquinanti atmosferici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nell'ambito del sistema statistico nazionale.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'esercizio delle competenze attribuite allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni dalla presente legge è istituito, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un apposito fondo denominato «Fondo da ripartire per l'attuazione della legge quadro in materia di contabilità ambientale». Il Fondo è determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1998 e lire 25 miliardi rispettivamente per gli anni 1999 e 2000. A decorrere dall'anno 2001 si provvede ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, si provvede annualmente alla ripartizione del Fondo tra gli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato ed alla determinazione delle quote da trasferire agli enti di cui all'articolo 4.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando per lire 15 miliardi per il 1998, 10 miliardi per l'anno 1999 e lire 10 miliardi per l'anno 2000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, nonchè per lire 15 miliardi per il 1998, lire 15 miliardi per l'anno 1999 e lire 15 miliardi per l'anno 2000 all'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A

Il sistema dei conti ambientali di Stato, regioni, province e comuni è elaborato secondo i seguenti moduli NAIVEA (*National Accounting Matrix including Enviromental Accounts*), SERIEE (*Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement*) e sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale:

a) i conti economici integrati con indicatori ambientali denominati NAIVEA descrivono le interazioni tra economia e ambiente con particolare riferimento ai seguenti aspetti principali:

- 1) pressione esercitata sull'ambiente dalle diverse attività economiche mediante emissioni di inquinanti e uso delle risorse naturali;
- 2) costi correnti, che comprendono i costi di misura e di prevenzione del danno ambientale, la compensazione del danno ambientale, i costi di riparazione ed infine i costi del danno ambientale non riparato;
- 3) consistenza e variazioni del patrimonio naturale;

b) il conto satellite SERIEE individua la spesa per la protezione dell'ambiente delle Pubbliche amministrazioni, delle imprese e delle famiglie rispetto a:

- 1) i principali contesti ambientali: inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque superficiali, rifiuti, inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, rumore e vibrazioni, degrado della biodiversità e del paesaggio, radiazioni;
- 2) i vari tipi di attività caratteristiche: prevenzione dell'inquinamento, riduzione dell'inquinamento, misurazione e controllo, ricerca e sviluppo, insegnamento e formazione, amministrazione;

c) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali di pressione ambientale sono da realizzare:

- 1) per i settori: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria e gestione dei rifiuti;
- 2) per i temi: cambiamenti climatici, assottigliamento della fascia di ozono, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione di sostanze tossiche, rifiuti, inquinamento atmosferico, ambiente marino e zone costiere, inquinamento delle acque e risorse idriche, ambiente urbano e rumore.

